

ALLEGATO A - Definizioni

Ai fini del presente Bando le definizioni di carattere generale sono le seguenti:

1. **Sede legale.** La sede legale (o sede principale, o sede sociale per le società) di un'impresa è di regola il luogo in cui dall'atto costitutivo essa risulta avere il centro amministrativo dei propri affari: in genere identifica il luogo in cui si trova l'organizzazione amministrativa dell'impresa.
2. **Sede operativa.** La sede operativa è uno dei luoghi dove viene effettivamente svolta l'attività imprenditoriale. Può coincidere o no con la Sede legale, e deve essere regolarmente comunicata alla Camera di Commercio.
3. **Unità locale.** Per unità locale si intendono gli impianti operativi o amministrativi e gestionali (es. laboratorio, officina, stabilimento, magazzino, deposito, ufficio, negozio, filiale, agenzia, eccetera) ubicati in luoghi diversi da quello della sede legale, nei quali si esercitano stabilmente una o più attività specifiche tra quelle dell'impresa. La diversificazione dell'ubicazione può essere determinata anche dalla sola variazione del numero civico o dell'interno nell'ambito dello stesso fabbricato (Circ. MISE 3668/C del 2014).
4. **Sede secondaria.** È una sede diversa dalla legale: secondo il Codice Civile (art.2197 c.c.) un'unità locale può essere considerata sede secondaria soltanto se è organizzata con una "rappresentanza stabile" e prevista dall'atto costitutivo o da una sua modifica.
5. **Impresa attiva.** Impresa attiva è l'impresa iscritta al Registro Imprese che esercita l'attività e non risulta avere procedure concorsuali in atto.

La definizione di **microimprese, piccole e medie imprese (PMI)** è quella contenuta all'articolo 2 legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancioImpresaFVG – Riforma delle politiche industriale) in armonia con l'Allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 come di seguito riportato:

- A. **Microimpresa.** Si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a Euro 2.000.000,00.
- B. **Piccola impresa.** Si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a Euro 10.000.000,00.
- C. **Media impresa.** Si definisce media impresa un'impresa che occupa meno di 250 persone e che realizza un fatturato annuo non superiore a Euro 50.000.000,00 e/o un totale di bilancio annuo non superiore a Euro 43.000.000,00.

Relativamente al tipo d'impresa di seguito vengono riportate le precisazioni che derivano dalla "Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 06.05.2003 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 124 del 20 maggio 2003" relativa alle:

Imprese autonoma: Una PMI si definisce autonoma quando non ha rapporti societari con altre aziende o quando la sua partecipazione nel capitale di un'altra società (o la partecipazione di un'altra società nel suo capitale) è inferiore al 25% delle azioni (o diritto di voto);

Impresa associata: Si parla di imprese associate, invece, quando la partecipazione azionaria (della nostra azienda nel capitale di una seconda, o di un'altra società nel nostro capitale) è compresa tra il 25% e il 50% del capitale o dei diritti di voto di una altra impresa;

Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25 %, qualora siano presenti le categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del paragrafo 3 con l'impresa in questione:

- a. società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche,



- b. esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio («business angels») che investono fondi propri in imprese non quotate, a condizione che il totale investito da suddetti «business angels» in una stessa impresa non superi 1 250 000 EUR;
- c. università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
- d. investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
- e. autorità locali autonome aventi un budget annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5 000 abitanti.

Impresa collegata: Se la partecipazione nel capitale aziendale si spinge oltre il 50%, invece, secondo le raccomandazioni della Commissione europea, le due società possono definirsi collegate.

Si definiscono «imprese collegate» le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:

- a. un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b. un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione;
- c. direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- d. un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- e. un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Sussiste una presunzione juris tantum che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti o soci.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni tramite una o più altre imprese, o con degli investitori, sono anch'esse considerate imprese collegate.

Le imprese fra le quali sussiste una delle suddette relazioni attraverso una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui.

Si considera mercato contiguo il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione.

Ai fini chiarificatori si invita i richiedenti di prendere visione della Guida dell'utente alla definizione di PMI della Commissione Europea.

Imprese turistiche: sono definite in base all' art. 4 D.Lgs. 23-5-2011 n. 79 Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio sono imprese turistiche quelle che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell'offerta turistica.

Imprese che appartengono ai settori dell'artigianato artistico tradizionale e dell'abbigliamento su misura. Sono le imprese di cui al capo II del D.P.Reg. n. 0400/Pres. di data 20 dicembre 2002 e s.m.i. ed indicativamente le imprese che svolgono attività riferibili a:

I - Abbigliamento su misura: - lavori di figurinista e modellista; - modisterie; - confezione di pellicce e lavorazione delle pelli per pellicceria; - sgheronatura delle pelli per pellicceria per la formazione dei teli; - realizzazione di modelli per pellicceria; - sartorie e confezioni di capi, accessori e articoli per abbigliamento; - camicerie; - fabbricazione di cravatte; - fabbricazione di busti; - fabbricazione di berretti e cappelli; - lavorazione di parrucche; - confezione a maglia di capi per abbigliamento; - fabbricazione di guanti su misura o cuciti a mano; - lavori di



calzoleria.

II - Cuoio, pelletteria e tappezzeria: - bulinatura del cuoio; - decorazione del cuoio; - limatura del cuoio; - ricamatura del cuoio (con fila di penne di pavone); - lucidatura a mano di pelli; - fabbricazione di pelletteria artistica; - fabbricazione di pelletteria comune; - pirografia; - sbalzatura del cuoio; - fabbricazione di selle; - stampatura del cuoio con presse a mano; - tappezzeria in cuoio; - tappezzeria in carta, in stoffa e in materie plastiche (di mobili per arredo e di interni).

III - Decorazioni: - lavori di addobbo e apparato; - decorazioni con fiori e realizzazione di lavori con fiori, anche secchi e artificiali; - decorazione di pannelli in materiali vari per l'arredamento; - decorazione artistica di stoffe (tipo Batik); - lavori di pittura, stuccatura e decorazioni edili; - lavori di pittura letteristica e di decorazione di insegne.

IV - Fotografia, riproduzione disegni e pittura: - riproduzione di acqueforti; - realizzazione di originali litografici per riproduzioni policrome, foto d'arte e di opere dell'arte pittorica; - riproduzione di litografie mediante uso di pietre litografiche; - riproduzione di xilografie; - lavori di pittura di quadri (scenografici), scene teatrali e cinematografiche; - riproduzione di disegni per tessitura; - lavori di copista di galleria; - composizione fotografica (compresi i lavori fotomeccanici e fototecnici, escluse le aziende che hanno macchine rotative per la stampa del fototipo); - lavori di fotoincisione; - lavori di fotoritocco.

V - Legno e affini: - lavori di doratura, argentatura, laccatura e lucidatura del legno; - lavori di intaglio (figure, rilievi e decorazioni), intarsio e traforo; - lavori di scultura (mezzo e tutto tondo, alto e basso rilievo); - fabbricazione di stipi, armadi e di altri mobili in legno; - tornitura del legno e fabbricazione di parti tornite per costruzione di mobili, di utensili e attrezzi; - lavorazione del sughero; - fabbricazione di ceste, canestri, bigonce e simili; - fabbricazione di oggetti in paglia, rafia, vimini, bambù, giunco e simili; - lavori di impagliatura di sedie, fiaschi e damigiane; - fabbricazione di sedie; - fabbricazione di carri, carrelli, carrocci, slitte e simili; - fabbricazione e montaggio di cornici; - fabbricazione di oggetti tipici (botti, tini, fusti, mastelli, mestoli e simili); - ebanisteria; - fabbricazione di pipe; - fabbricazione di paranchi a corda, remi in legno e simili; - carpenteria in legno; - fabbricazione e allestimento di imbarcazioni in legno; - verniciatura di imbarcazioni in legno; - fabbricazione di oggettistica ornamentale e di articoli da regalo in legno.

VI - Metalli comuni: - arrotatura di ferri da taglio; - lavorazioni di armi da punta e da taglio, coltelli, utensili e altri ferri taglienti; - fabbricazione, lavorazione e montaggio di armi da fuoco; - fabbricazioni di chiavi; - lavori di damaschinatore; - fabbricazione, sulla base di progetti tecnici, dei modelli di navi e di complessi meccanici navali; - lavorazione del ferro battuto e forgiato; - fabbricazione di manufatti edili in acciaio e metallo (magnani); - modellatura dei metalli; - fabbricazione di modelli meccanici; - battitura e cesellatura del peltro; - lavori di ramaio e calderai (lavorazione a mano); - lavori di sbalzatura; - lavori di traforatura artistica; - lavori di fabbro in ferro compresi i manufatti edili e gli utensili fucinati; - lavori di ferratura, cerchiatura di carri e di maniscalco; - fabbricazione di bigiotteria metallica e di oggettistica in metallo; - lavorazione dell'ottone e del bronzo; - carpenteria in ferro o altri metalli per imbarcazioni di diporto; - lavori di cromatura; - lavori di fusione di oggetti d'arte, campane, oggetti speciali e micro fusioni.

VII - Metalli pregiati, pietre preziose, pietre dure e lavorazioni affini: - lavori di argenteria ed oreficeria in oro, argento e platino (con lavorazione prevalentemente manuale, escluse le lavorazioni in serie anche se la rifinitura viene eseguita a mano); - lavori di cesellatura; - lavori della filigrana; - lavori di incisione di metalli e pietre dure, su corallo, avorio, conchiglie, madreperla, tartaruga, corno, lava, cammeo; - lavorazione ad intarsio delle pietre dure; - incastonatura delle pietre preziose; - lavori di miniatura; - lavori di smaltatura; - formazione di collane in pietre preziose, pregiate e simili (corallo, giada, ambra, lapislazzuli e simili); - infilatura di perle.

VIII - Servizi di parrucchiere misto ed attività di estetista: - servizi di parrucchiere misto; - attività di estetista.

IX - Strumenti musicali: - fabbricazione di arpe; - fabbricazione di strumenti a fiato in legno e metallo; - fabbricazione di ottoni; - liuteria ad arco, a plettro ed a pizzico; - fabbricazione di organi, fisarmoniche ed armoniche a bocca e di voci per fisarmoniche; - fabbricazione di campane; - lavori di accordatura; - fabbricazione



di corde armoniche.

X - Tessitura, ricamo ed affini: - fabbricazione di arazzi; - lavori di disegno tessile; - fabbricazione e lavorazione manuale di materassi; - lavorazioni di merletti, ricamo e uncinetto; - tessitura a mano (lana, seta, cotone, lino, batista, paglia, rafia e affini); - tessitura a mano di tappeti e stuioe; - confezione a mano di trapunte, coltroni, copriletto, piumoni e simili; - lavorazione e produzione di arredi sacri; - fabbricazione e tessitura di bomboniere; - fabbricazione di vele; - fabbricazione di retine per capelli.

XI - Vetro, ceramica, pietra ed affini: - lavori di applicazione di vetri; - lavori di decorazione del vetro; - fabbricazione di perle a lume con fiamma; - lavori di incisione di vetri; - lavori di piombatura di vetri; - fabbricazione di oggetti in vetro; - fabbricazione di vetrare; - molatura di vetri; - modellatura manuale a fuoco del vetro; - soffiatura del vetro; - fabbricazione di specchi mediante argentatura manuale; - produzione di ceramica, grès, terrecotte, maiolica e porcellana artistica o tradizionale; - fabbricazione di figurini in argilla, gesso, cartapesta o altri materiali; - lavori di formatore statuista; - lavori di mosaico; - lavori di scalpellino e di scultura figurativa ed ornamentale in marmo o pietre dure; - lavorazione artistica dell'alabastro.

XII - Carta, attività affini e lavorazioni varie: - rilegatura artistica di libri; - fabbricazione di oggetti in pergamena; - fabbricazione di modelli in carta e cartone; - lavorazione della carta mediante essiccazione; - fabbricazione di ventagli; - fabbricazione di carri e oggetti in carta, cartone e cartapesta; - fabbricazione di maschere in carta, cartone, cartapesta, cuoio, ceramica, bronzo, etc.

XIII - Alimentaristi: - lavorazione cereali e sfarinati; - produzione di paste alimentari con o senza ripieno; - produzione di pane, grissini, focacce ed altri prodotti da forno; - produzione di pasticceria, cacao e cioccolato, confetteria e altri prodotti dolciari; - produzione di gelateria; - produzione di sciroppi, succhi, confetture, nettari, marmellate e altri prodotti similari; - produzione di olio d'oliva; - produzione di conserve animali e vegetali; - produzione e conservazione di prodotti ittici; - produzione e stagionatura di salumi; - lavorazione ed essiccazione di carni fresche; - lavorazione di grassi, strutto e frattaglie; - produzione e stagionatura di formaggi, latticini, burro, ricotta ed altri prodotti caseari; - produzione di specialità gastronomiche; - produzione e invecchiamento di vini, aceti, mosti ed altri prodotti similari; - produzione di distillati e liquori; - lavorazione di funghi secchi e tartufi; - lavorazione di erbe e aromi; - lavorazione di frutta secca e conservata.

Impresa in difficoltà: quella così come definita in base al Decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2015, n. 0256/Pres. Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione degli incentivi per supportare le imprese in difficoltà del settore manifatturiero e del terziario nel processo di recupero dei livelli di competitività, e per il sostegno, nel settore manifatturiero e terziario, dell'autoimprenditorialità nella forma cooperativa, nelle situazioni di crisi, in attuazione degli articoli 30 e 31 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3. Si intende per impresa in difficoltà l'impresa che:

1. ha registrato negli ultimi tre esercizi chiusi, prima della presentazione della domanda, perdite in almeno due esercizi consecutivi oppure una perdita nell'ultimo dei predetti esercizi, come risultanti dai bilanci di esercizio o, nel caso di imprese non tenute alla pubblicità del bilancio, dalle dichiarazioni fiscali dell'impresa oppure
2. ha beneficiato nei trentasei mesi precedenti alla presentazione della domanda della cassa integrazione guadagni straordinaria o della cassa integrazione guadagni in deroga o di contratti di solidarietà difensivi o dei trattamenti erogati dai fondi di solidarietà previsti dalla vigente normativa.

